

**CIRCOLARE N. 27 DEL 22 DICEMBRE 2016**

**IMPOSIZIONE DIRETTA**

## **Gestioni contabili in valuta: le novità ai fini dell'IRES**

**ABSTRACT**

La circolare illustra le recenti modifiche apportate dal d.l. n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016) al trattamento fiscale ai fini IRES delle gestioni contabili in valuta (art. 110, comma 2, secondo e terzo periodo del TUIR). Il tema investe, in particolare, i criteri di conversione delle poste in valuta delle stabili organizzazioni all'estero, le ipotesi di tenuta di contabilità plurimonetaria e – per i soggetti IAS *adopter* – l'eventuale adozione di una valuta funzionale diversa dall'euro, ossia dalla moneta di presentazione del bilancio di esercizio.

**PROVVEDIMENTI COMMENTATI**

---

**Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225 - art. 7 *quater*, commi 2-4**

---

## **INDICE**

Introduzione	p. 4
1. Gestioni in valuta: aspetti contabili	p. 5
2. Gestioni in valuta: le criticità dell'art 110, comma 2, del TUIR e l'intervento correttivo	p. 9

## Introduzione

Per le imprese che intrattengono sistematicamente rapporti con l'estero e che fanno ricorso alla tenuta di contabilità in valuta il d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, contiene alcune novità di grande interesse<sup>1</sup>.

L'art. 7 *quater*, commi 2-4 del decreto, in particolare, interviene sul secondo e sul terzo periodo dell'art. 110, comma 2 del TUIR modificando la disciplina previgente relativa, rispettivamente, alla conversione dei saldi dei conti delle stabili organizzazioni all'estero, tenuti in valuta locale, nonché alla conversione dei conti in caso di gestione di una contabilità plurimonetaria.

In estrema sintesi, e salvo quanto sarà meglio precisato in seguito, mentre in precedenza la conversione dei conti in valuta estera da assumere ai fini della determinazione dell'imponibile IRES – secondo una tesi interpretativa sostenuta da più parti – era ancorata all'applicazione del cambio di fine esercizio, la nuova disciplina consente di attribuire una rilevanza ai tassi di cambio utilizzati dalle imprese ai fini della redazione del proprio bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

Si tratta di un intervento auspicato da più parti e sollecitato da tempo anche dalla nostra Associazione che è ispirato a due finalità: da un lato, quella di superare le incertezze e le criticità applicative che erano sorte in relazione alla precedente formulazione della disciplina normativa; dall'altro lato, quella di rispondere ad esigenze di semplificazione degli adempimenti, in quanto consente di allineare la disciplina fiscale ai criteri di conversione richiesti per la corretta redazione del bilancio di esercizio.

Quanto alla decorrenza di questa innovazione il comma 3 dell'art. 7 *quater* del decreto dispone che le nuove regole debbano trovare applicazione *“a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”*. Ne consegue che, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, la nuova disciplina avrà efficacia a partire dal 2017. Va tuttavia segnalato che lo stesso comma 3 contempla una clausola di salvaguardia in base alla quale *“sono fatti salvi i comportamenti pregressi posti in essere in conformità alle disposizioni”* di nuova introduzione. Da questa clausola discendono due ordini di conseguenze. In primo luogo, le imprese che già in passato, in sede di interpretazione dell'art. 110, comma 2, secondo e terzo periodo del TUIR, abbiano già adottato criteri conformi a quelli esplicitati ora dal legislatore, vedono

<sup>1</sup> La legge di conversione è stata pubblicata sul S.O. della G.U. 2 dicembre 2016 n. 282.

convalidare la correttezza del proprio operato. In secondo luogo, le imprese che in passato si siano invece uniformate a criteri difformi, possono adeguarsi alla nuova disciplina fin da subito, e cioè già a partire dall'esercizio 2016 e senza attendere il 2017, in quanto la clausola di salvaguardia consente in pratica di applicare le nuove regole in via anticipata rispetto alla loro effettiva entrata in vigore.

Proprio per questo motivo appare opportuno svolgere una prima analisi della novità fin qui descritta in modo da comprendere il contesto in cui è maturata e da verificare, in dettaglio, quali sono i suoi contenuti e le relative implicazioni.

### **1. Gestioni in valuta: aspetti contabili**

**1.1.** Come premessa necessaria a questa analisi è il caso di ricordare quali sono i criteri di rappresentazione contabile delle operazioni in valuta.

Al riguardo, la regola fondamentale è oggi racchiusa nell'art. 2425 *bis*, comma 2, del c.c. secondo cui *“i ricavi e proventi e i costi e gli oneri relativi alle operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*. La rilevazione iniziale dell'operazione in valuta comporta quindi l'iscrizione di costi/ricavi e di attività/passività convertite al cambio a pronti della data dell'operazione.

Questa regola di rappresentazione contabile trova riscontro nell'OIC 26, per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, e nello IAS 21, per i soggetti IAS *adopter*, con la particolarità che i principi contabili internazionali, per motivi pratici, permettono di utilizzare, in luogo del cambio puntuale, il cambio medio di periodo (settimanale o mensile) purchè non significativamente divergente rispetto al tasso effettivo della data dell'operazione (par. 21 e 22).

Nella fase successiva all'iscrizione, le attività/passività in valuta sono oggetto di valutazione al termine di ciascun esercizio e fino al loro regolamento/estinzione. Ai fini di questa valutazione (cfr. art. 2426, comma 1, n. 8 *bis* c.c. e OIC 26):

- a) le poste di natura monetaria (crediti/debiti, ratei attivi/passivi e titoli di debito) sono convertite al tasso di cambio a pronti di fine esercizio con imputazione a conto economico degli utili/perdite su cambi<sup>2</sup>;

<sup>2</sup> Come è noto, l'art. 2425, comma 1, n. 8 *bis* c.c. così come modificato dal d.l.vo n. 139 del 2015 dispone che l'eventuale utile netto su cambi va accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Merita ricordare che lo stesso d.l.vo n. 139 del 2015 ha riformulato il testo del citato art. 2425, comma 1, n. 8 *bis* c.c. per chiarire che la conversione delle poste in valuta estera va fatta con riguardo alle

b) le poste di natura non monetaria (immobilizzazioni, partecipazioni, rimanenze, anticipi, risconti attivi) vengono valorizzate al tasso di cambio storico, ossia al cambio utilizzato in sede di loro iscrizione<sup>3</sup>.

Analoghe previsioni sono contenute nello IAS 21 (par. 23) che conferma la bipartizione tra elementi monetari, da valutare al cambio di fine esercizio, ed elementi non monetari, da valutare al cambio storico, ovvero, se si tratta di elementi non monetari valutati al *fair value*, al cambio esistente al momento della valutazione<sup>4</sup>.

**1.2.** Ciò posto, i principi contabili nazionali si occupano anche di due situazioni particolari che non sono espressamente contemplate dalla disciplina civilistica e che comportano l'istituzione di vere e proprie gestioni contabili in valuta.

Il primo caso è quello in cui, come frequentemente accade, la **stabile organizzazione** all'estero (divisione, filiale o succursale) di una impresa italiana tenga una propria contabilità nella valuta del Paese in cui opera o in altra valuta diversa dall'euro utilizzata negli scambi internazionali (es. dollaro). In queste ipotesi, le operazioni in valuta riferibili alla stabile organizzazione confluiscono in un sezionale della contabilità generale della casa madre e devono poi essere convertite in euro ai fini della redazione del bilancio di esercizio.

La seconda fattispecie è quella, più in generale, del ricorso alla gestione di una **contabilità plurimonetaria**. Ai sensi dell'OIC 26, questa opzione è consentita per motivi di opportunità laddove l'impresa, indipendentemente dalla presenza di una stabile organizzazione all'estero, effettui acquisti/vendite in valuta in modo continuativo. In considerazione della sistematicità delle operazioni con l'estero, l'impresa può mantenere una parte della propria contabilità in valuta per poi procedere alla conversione in euro dei saldi della gestione in valuta al momento della redazione del bilancio di esercizio.

---

attività/passività di natura monetaria, mentre la precedente versione testualmente parlava in modo meno preciso di attività/passività diverse dalle immobilizzazioni. Alla soluzione di procedere alla conversione con il cambio di fine esercizio delle sole poste monetarie si era già pervenuti in via interpretativa (cfr. al riguardo l'OIC 26 versione 2014).

<sup>3</sup> Resta fermo, tuttavia, che anche le differenze cambi relative alle attività non monetarie concorrono comunque alla quantificazione del valore recuperabile dell'*asset* e, quindi, possono dar luogo, sia pure indirettamente, a svalutazioni o rettifiche di valore.

<sup>4</sup> E' interessante notare che gli anticipi/acconti per l'acquisto/vendita di beni o servizi non sono considerati elementi monetari – in quanto non sono legati ad un diritto a consegnare/ricevere un importo determinato o determinabile in valuta – e, quindi, sono iscritti e mantenuti in bilancio al cambio storico in vigore al momento dell'incasso/pagamento (cfr. lo IAS 21 par. 16 e l'OIC 26 par. 6).

Per le due ipotesi sopra ricordate (stabile organizzazione estera o contabilità plurimonetaria) l'OIC fissa regole identiche di conversione che sono individuate come segue<sup>5</sup>:

- a) per le voci dello Stato Patrimoniale della gestione in valuta, siano esse monetarie e non, i saldi sono convertiti in base al cambio a pronti esistenti al termine dell'esercizio;
- b) per le voci di Conto Economico della gestione in valuta si applica invece il cambio puntuale esistente alla data di ciascuna operazione; in alternativa, è ammesso l'utilizzo, per motivi pratici, del cambio medio di periodo.

Lo "sbilancio" contabile che si viene a determinare per effetto dell'applicazione di due tassi di cambio diversi (quello di fine esercizio per lo Stato Patrimoniale e quello puntuale/medio per il conto economico) va allocato in una riserva del patrimonio netto che prende il nome di *"riserva da differenze di traduzione"* e che può avere saldo positivo o negativo. Va rimarcato che la riserva in questione viene altresì ad accogliere le differenze di conversione che non dipendono dalla quadratura tra conto economico e stato patrimoniale ma anche dalla semplice applicazione alle voci del patrimonio già esistenti al termine dell'esercizio precedente di un tasso di cambio diverso rispetto a quello utilizzato in precedenza.

**1.3.** Anche i principi IAS/IFRS si occupano dell'adozione di una gestione contabile in una valuta diversa da quella di presentazione del bilancio. In particolare lo IAS 21, in termini generali, pone l'obbligo (e non la facoltà, come invece previsto dall'OIC 26) di rilevare i fatti gestionali dell'impresa nella sua **valuta funzionale** ossia nella valuta in cui vengono principalmente regolate le operazioni attive e passive e che quindi caratterizza la sua gestione operativa, a prescindere dal fatto che la valuta funzionale coincida o meno con la valuta prevista ai fini della presentazione del bilancio. Ne consegue, che, ad esempio, un'impresa IAS *adopter* residente in Italia che effettui prevalentemente operazioni di acquisto/vendita denominate in dollari è tenuta a rilevare tutte le operazioni nelle proprie scritture contabili in questa valuta, salvo poi dover effettuare una conversione dei conti dalla valuta funzionale nella moneta di presentazione ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio; moneta di rappresentazione che resta, come è noto, l'euro<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Più precisamente, l'OIC 26 rinvia all'OIC 17 par. 123 e ss. in tema di traduzione dei bilanci non espressi in euro ai fini della redazione del bilancio consolidato che, a sua volta, detta le regole sintetizzate nel testo.

<sup>6</sup> Cfr., al riguardo, l'art. 2423, comma 5, del c.c. Se la valuta funzionale è diversa dall'euro, naturalmente, anche un'operazione in euro viene poi considerata come una operazione in valuta da convertire nella

Ai fini di questa conversione lo IAS 21 dispone che le voci dello Stato Patrimoniale sono assunte al cambio di fine esercizio mentre le voci del conto economico vengono convertite al cambio puntuale o al cambio medio. Anche in questo caso, dunque, l'adozione di cambi differenziati determina uno sbilancio che viene allocato in una "riserva di traduzione" del patrimonio netto, previo transito nella sezione del conto economico dell'*other comprehensive income* (OCI).

Lo stesso IAS 21 (par. 44 e ss.) prende anche in considerazione l'ipotesi in cui vi sia una gestione estera, anche sotto forma di stabile organizzazione, le cui attività e i cui flussi reddituali sono caratterizzati da una valuta differente rispetto a quella adottata dalla casa madre. La conversione dei saldi della gestione estera nella moneta di presentazione va effettuata con i medesimi criteri contabili stabiliti per la traduzione dei conti dalla valuta funzionale alla valuta di presentazione del bilancio (cambio puntuale/medio per le voci di conto economico e cambio di fine esercizio per lo stato patrimoniale con iscrizione di una riserva di patrimonio netto, previo transito in OCI)<sup>7</sup>.

Volendo riepilogare il quadro contabile di riferimento, ai fini della redazione del bilancio:

- per i costi/ricavi generati dalle operazioni in valuta, la conversione in euro avviene mediante l'applicazione di un tasso di cambio puntuale o di un cambio medio di periodo, anche quando l'impresa abbia attivato una gestione contabile in valuta;
- per le voci in valuta dello Stato Patrimoniale, invece,
  - a) nella generalità dei casi, il tasso di cambio di fine esercizio trova applicazione per la sola conversione degli elementi monetari con iscrizione di utili/perdite su cambi a conto economico;

---

moneta funzionale, salvo poi essere riespressa in euro in sede di presentazione del bilancio.

<sup>7</sup> Lo IAS 21, al par. 11 e ss., contempla una serie di criteri specifici ai fini della determinazione della valuta funzionale di una gestione estera, stabilendo che a tal fine si debba tener conto, tra l'altro, del fatto che la gestione estera sia svolta con un apprezzabile livello di autonomia, che le operazioni con la casa madre non siano prevalenti, che le operazioni della gestione estera generino flussi finanziari sufficienti per assolvere alle sue posizioni debitorie, ecc.. Può quindi accadere che la valuta funzionale della gestione estera, in assenza di un effettivo grado di autonomia, debba considerarsi coincidente con quella della casa madre e che quest'ultima sia a sua volta corrispondente con la moneta di presentazione del bilancio e, cioè, con l'euro. In questa fattispecie, evidentemente, anche la gestione estera non darà luogo alle problematiche tipiche di una gestione contabile in valuta, e cioè all'iscrizione di una riserva di traduzione di patrimonio netto previo transito in OCI, ma solo all'emersione di eventuali differenze cambi sulle operazioni in valuta diversa dall'euro da rilevare a conto economico con la tecnica già illustrata nel par. 1.1.



- b) nella fattispecie in cui sia stata invece attivata una gestione contabile in valuta (stabile organizzazione estera o contabilità plurimonetaria), il tasso di cambio di fine esercizio viene utilizzato per tutte le attività/passività presenti in bilancio, monetarie e non, e ciò comporta l'iscrizione di una riserva di patrimonio netto denominata "Riserva di traduzione" che accoglie sia le poste di quadratura tra conto economico e stato patrimoniale, sia gli incrementi/decrementi derivanti dalle variazioni dei tassi di cambio applicati da un esercizio all'altro sulle poste di natura patrimoniale.

Quest'ultima soluzione contabile è obbligatoria per i soggetti IAS *adopter* che operino principalmente in una valuta diversa dall'euro e che, in base allo IAS 21, siano perciò tenuti ad adottare come moneta di conto una valuta funzionale diversa rispetto a quella di presentazione del bilancio.

## **2. Gestioni in valuta: le criticità dell'art 110, comma 2, del TUIR e l'intervento correttivo**

**2.1.** La disciplina IRES delle operazioni in valuta si innesta sul quadro contabile che abbiamo fin qui ricordato.

Dal combinato disposto dell'art. 110, comma 2, primo periodo e dell'art. 9 del TUIR si evince, come principio generale, che i costi/ricavi delle operazioni in valuta si assumono, ai fini della determinazione dell'imponibile, al cambio del giorno in cui i costi/ricavi si considerano fiscalmente sostenuti o conseguiti, ovvero al cambio del giorno precedente o, in mancanza al cambio del mese di riferimento. In linea di principio, per i componenti reddituali realizzati nell'ambito di operazioni in valuta l'idea di fondo sottostante alla disciplina fiscale è quella di recepire i criteri di conversione dei componenti reddituali adottati ai fini contabili, salvo il caso in cui non vi sia coincidenza tra i criteri fiscali di imputazione temporale dei costi sostenuti/ricavi conseguiti e quelli civilistici<sup>8</sup>. Per quanto attiene poi ai profili valutativi delle attività/passività in valuta, le regole fiscali sono altrettanto chiare: gli utili/perdite su cambi derivanti dalla valutazione a fine esercizio delle poste monetarie in valuta, rimangono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo (art. 110, comma 3, del TUIR)<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> E' chiaro, infatti, che quando i criteri fiscali che individuano il periodo di imposta di competenza di un costo o di un ricavo differiscano da quelli civilistici, il cambio applicato in bilancio sarà diverso da quello rilevante ai sensi dall'art. 110 TUIR. Per un esempio di questo disallineamento cfr. la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 83/e del 2009.

<sup>9</sup> L'unica eccezione è rappresentata dal caso in cui sussista una relazione di copertura del rischio cambi delle poste monetarie in valuta e gli strumenti di copertura siano anch'essi valutati in modo coerente, ossia

**2.2.** In questo contesto, per converso, il regime fiscale delle gestioni contabili in valuta estera – riferibili tanto alle stabili organizzazioni quanto alle ipotesi di adozione di una contabilità plurimonetaria – è sempre stato fonte di non poche incertezze.

In proposito, prima della modifica in commento, l'art. 110, comma 2, secondo e terzo periodo, del TUIR, stabiliva quanto segue: *“la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti”*.

Con riferimento a queste previsioni non era chiaro innanzitutto se il regime delle fattispecie di contabilità plurimonetaria delineato dal terzo periodo fosse o meno coincidente con quello delle stabili organizzazioni del secondo periodo. Secondo taluno il fatto che nel terzo periodo non fosse ripetuto l'inciso relativo alla sterilizzazione delle *“differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente”* deponeva nel senso che per le ipotesi di contabilità plurimonetaria dovesse valere un regime speciale volto ad attribuire piena rilevanza a tutte le differenze di conversione derivanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio<sup>10</sup>. Viceversa, altri osservavano che non essendovi alcuna differenza sul piano contabile, per quanto attiene ai criteri di conversione, tra l'ipotesi di contabilità plurimonetaria e quella di una gestione in valuta di una stabile organizzazione estera, non vi era alcun motivo per legittimare la presenza di regimi fiscali non omogenei. Di qui la conclusione secondo cui il terzo periodo aveva la mera funzione di estendere alle fattispecie di contabilità plurimonetaria la disciplina contenuta nel secondo periodo dell'art. 110, comma 2, del TUIR e relativa alle stabili organizzazioni.

Ma anche ponendosi nell'ottica di ritenere equivalenti i regimi del secondo e del terzo periodo dell'art. 110, comma 2, la questione interpretativa più controversa verteva proprio sul significato da attribuire alla disposizione relativa alle stabili organizzazioni che, come accennato, nella sua prima parte affermava la necessità di convertire “i

---

al cambio di chiusura dell'esercizio. In questa ipotesi le differenze cambi di natura valutativa sulle poste monetarie assumono rilevanza fiscale al pari dei differenziali rilevati sul derivato di copertura (cfr. art. 110, comma 3, del TUIR).

<sup>10</sup> Per le ipotesi di contabilità plurimonetaria, cioè, l'intento sarebbe stato quello di prescindere dalla distinzione tra differenze di conversione derivanti dalla quadratura tra conto economico e stato patrimoniale e differenze sorte dalla mera variazione del tasso di cambio di conversione del patrimonio già esistente al termine dell'esercizio precedente.

*saldi di conto*” della stabile organizzazione al cambio di fine esercizio e nella sua seconda parte aggiungeva che non sono comunque rilevanti le *“differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente”*.

Al riguardo, una prima tesi partiva dalla constatazione che la seconda parte della norma, riferendosi ai saldi di conto che possono presentare delle variazioni da un esercizio all'altro, implicitamente alludeva ai conti dello Stato Patrimoniale. Se dunque la locuzione *“saldi di conto”* della seconda parte riguardava i conti di natura patrimoniale, anche il criterio di conversione con il cambio di fine esercizio della prima parte, che utilizzava il medesimo sintagma, avrebbe dovuto essere interpretato allo stesso modo. Così ragionando i saldi dei conti di natura economica, e cioè i costi/ricavi della stabile organizzazione, rimanevano estranei al criterio fiscale di valorizzazione al cambio di fine esercizio e avrebbero dovuto essere assunti in base al cambio puntuale/medio di periodo così come risultante dal bilancio<sup>11</sup>.

In senso opposto si osservava che, letteralmente, la regola di conversione con il cambio di fine esercizio enunciata nella prima parte della norma non distingueva tra saldi di conto economico e saldi di stato patrimoniale e che solo la seconda parte poteva eventualmente riferirsi ai saldi dei conti di natura patrimoniale. In base a questa diversa chiave di lettura:

- 1) i costi e ricavi da assumere ai fini fiscali non erano quelli risultanti dal conto economico per effetto dell'applicazione del cambio puntuale o del cambio medio, poichè i relativi importi dovevano essere rideterminati al cambio di fine esercizio. In questo modo si sarebbe pervenuti, in pratica, ad attribuire una rilevanza fiscale, in quota parte, alle imputazioni effettuate in contropartita della riserva di traduzione iscritta a patrimonio netto<sup>12</sup>;

<sup>11</sup> Questa ricostruzione sembrava in verità coerente anche con le altre disposizioni in tema di operazioni in valuta. In particolare, così come l'art. 110, comma 3, del TUIR, si preoccupa di stabilire che non sono fiscalmente rilevanti le differenze cambi derivanti dalla valutazione delle poste monetarie in valuta al cambio di fine esercizio, il comma 2 secondo periodo si proponeva di confermare che anche per le stabili organizzazioni la valutazione al cambio di fine esercizio degli elementi patrimoniali, monetari e non, non era anche essa idonea a dar luogo a differenze cambi da dedurre o da tassare ai fini IRES.

<sup>12</sup> In altri termini, nell'ipotesi in cui, ad esempio, il costo/ricavo di esercizio contabilizzato al cambio puntuale o medio fosse stato pari a 100 e le attività/passività iscritte in contropartita di questi componenti e valorizzate al cambio di fine esercizio fossero state pari a 120, la differenza di 20 sarebbe stata imputata contabilmente a riserva di traduzione. Pertanto, assumere ai fini fiscali i costi/ricavi al cambio di fine esercizio, in luogo del cambio medio/puntuale, avrebbe in pratica comportato la necessità di integrare i componenti reddituali di bilancio (100) con la differenza imputata a riserva di traduzione (20).

- 2) le differenze di conversione derivanti dall'applicazione di un cambio finale diverso rispetto a quello applicato su patrimonio netto già esistente all'inizio di ciascun esercizio continuavano, invece, ad essere prive di una valenza fiscale. In quota parte, dunque, la riserva di traduzione iscritta a patrimonio netto rimaneva comunque estranea al circuito impositivo<sup>13</sup>.

Il quadro si è poi complicato in considerazione del fatto che, come accennato, i soggetti IAS *adopter* si sono trovati ad istituire una gestione contabile in valuta anche in un'ipotesi ulteriore e, cioè, quando hanno dovuto assumere come moneta di conto una valuta funzionale diversa dall'euro, fattispecie questa che non era espressamente disciplinata dall'art. 110, comma 2, del TUIR.

**2.3.** Proprio in relazione alle problematiche derivanti dalla valuta funzionale, alcune imprese hanno interpellato l'Agenzia delle entrate per conoscere se ed in che misura potessero trovare riconoscimento i criteri di conversione dei costi/ricavi indicati dallo IAS 21. Alcune associate ci hanno segnalato che l'Agenzia, in una risposta non resa pubblica, ha espresso una posizione contraria al recepimento fiscale dell'impostazione di bilancio. Più precisamente, secondo l'Agenzia la questione non poteva risolversi invocando il principio di derivazione rafforzata dagli IAS/IFRS, in quanto si era in

<sup>13</sup> Qui ci si riferiva, cioè, a quella parte del patrimonio netto in valuta già esistente all'inizio dell'esercizio e che non era toccata dagli incrementi/decrementi derivanti dagli utili/perdite di periodo.

Si assuma, ad esempio, che il patrimonio netto in valuta esistente al termine dell'esercizio 1, sia pari a 1.000 \$ e che il controvalore al cambio corrente a tale data sia pari a 1.000 euro (euro/\$ pari a 1). Si ipotizzi altresì che questo patrimonio di 1.000 \$ sia ancora esistente al termine dell'esercizio 2, essendosi semmai registrato un incremento del patrimonio pregresso a seguito dell'emersione di un utile della gestione in valuta di 80 \$. Per completare l'esempio, si consideri, infine, che nell'esercizio 2 il cambio medio euro/\$ sia pari a 1,05 e che il cambio euro/\$ di fine esercizio sia divenuto invece pari ad 1,1.

In questo caso, per quanto attiene agli incrementi patrimoniali dell'esercizio 2 (80 \$), la conversione delle poste del conto economico al cambio medio (1,05) dà luogo ad un controvalore dell'utile di esercizio di 84 euro, mentre l'utile così come risultante dalla traduzione al cambio di fine esercizio delle poste patrimoniali (1,1) si attesta ad 88 euro. La differenza di quadratura (4) è imputata alla riserva di traduzione venendo ad assumere rilevanza fiscale (salva l'applicazione delle ordinarie regole fiscali che limitano o differiscono il riconoscimento dei costi/ricavi).

Per quanto attiene invece al patrimonio di 1.000 \$ già esistente al termine dell'esercizio 1, la conversione al nuovo cambio euro/\$ (1,1) corrente alla fine dell'esercizio 2, dà luogo ad un controvalore di 1.100 euro. Emerge dunque una differenza di 100 che non trova contropartita nelle poste del conto economico d'esercizio e che è anch'essa da imputare a riserva di traduzione, rimanendo però priva di rilevanza fiscale.

Sicché, nel nostro esempio – secondo la tesi fatta propria dall'Agenzia – la riserva di traduzione, per la parte corrispondente a 100 rimaneva fiscalmente irrilevante, mentre per la parte corrispondente a 4, che riesprimeva l'utile di esercizio al cambio corrente al termine dell'esercizio 2, era da assoggettare a tassazione.

presenza di un aspetto meramente valutativo e non attinente alle qualificazioni dei fatti gestionali. La fattispecie doveva invece essere ricondotta alla disciplina vigente per le altre fattispecie di gestione contabile in valuta di cui all'art. 110, comma 2, secondo e terzo periodo (stabili organizzazioni e contabilità plurimonetaria), in quanto l'adozione di una moneta funzionale diversa dall'euro non era dissimile dall'ipotesi in cui un'impresa avesse adottato una gestione in valuta non limitata ad un sottoinsieme dei suoi atti di gestione, ma estesa all'intera sua attività. Con questa premessa, e venendo poi all'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 110, comma 2, secondo e terzo periodo, del TUIR, l'Agenzia ha ritenuto di dover adire alla tesi secondo cui il cambio di fine esercizio dovesse trovare applicazione, ai fini fiscali, per effetto di tali disposizioni, non solo per convertire i saldi dei conti di natura patrimoniale ma anche per i costi/ricavi di esercizio. Si richiedeva perciò di rideterminare l'entità dei costi/ricavi che erano espressi in bilancio al cambio puntuale e medio per riesprimerli ai fini fiscali al cambio di fine esercizio attribuendo una corrispondente rilevanza (tassazione o deduzione) alla riserva di traduzione iscritta a patrimonio netto. Al contempo, l'Agenzia ribadiva la neutralità fiscale della parte della riserva di traduzione riferibile alla conversione degli elementi patrimoniali già esistenti al termine dell'esercizio precedente e cioè a quelle differenze di conversione che non avessero trovato contropartita nei costi/ricavi di esercizio<sup>14</sup>.

Non si può escludere che questa soluzione interpretativa, pur facendo leva sul dato testuale – obiettivamente poco preciso – dell'art. 110 comma 2, sia stata forse condizionata dal convincimento che, diversamente ragionando, la differenza cambi positiva eventualmente confluita nella riserva di traduzione non sarebbe stata altrimenti assoggettata a tassazione, se non in sede di abbandono della moneta funzionale (o di chiusura della gestione contabile o della stabile organizzazione). Senonchè, al di là del fondamento di un assunto del genere<sup>15</sup>, si trattava certamente di una posizione

<sup>14</sup> Quella descritta nel testo è la posizione assunta dall'Agenzia delle entrate ai fini dell'IRES. Per quanto concerne l'IRAP, invece, l'Agenzia riteneva corretto attenersi ai costi/ricavi convertiti al cambio puntuale o al cambio medio in applicazione dello IAS 21 per derivazione dal bilancio, senza perciò tener conto in alcun modo delle imputazioni alla riserva di traduzione. Ciò in considerazione dell'autonomia, sancita dalla riforma del 2008, dei criteri di determinazione della base imponibile del tributo regionale rispetto a quelli valevoli per l'IRES.

<sup>15</sup> In effetti, la validità di un ragionamento di questo tipo è assai dubbia per varie ragioni. In primo luogo vi è il fatto che, come è ovvio, la divergenza tra cambio medio applicato sulle voci di costo/ricavo e cambio di fine esercizio non è nella disponibilità delle imprese e dipende da variabili di mercato che possono determinare divergenze di segno positivo così come di segno negativo. In secondo luogo, merita osservare che le differenze di conversione che confluiscono nell'apposita riserva non sono rappresentative di utili effettivamente realizzati attraverso gli atti di gestione, ma solo di plusvalori ipotetici, maturati sulle attività/passività e dipendenti dalla mera fluttuazione dei cambi, che potranno dirsi realizzati solo in caso di

suscettibile di generare non pochi problemi operativi, e ciò non soltanto in relazione all'ipotesi di adozione di una valuta funzionale diversa dall'euro, ma anche per le fattispecie di contabilità plurimonetaria o di stabili organizzazioni all'estero.

Un primo elemento di criticità riguardava la sorte della riserva di traduzione successivamente alla sua tassazione o deduzione. L'idea di attribuire una rilevanza al cambio di fine esercizio in luogo del cambio puntuale o medio significava in buona sostanza attribuire una rilevanza alle fluttuazioni del tasso di cambio registratesi sulle attività/passività iscritte al cambio puntuale/medio in contropartita dei costi/ricavi di esercizio fino alla data di chiusura dell'esercizio. Tuttavia questa tassazione/deduzione rischiava di avere natura pressoché definitiva dal momento che le fluttuazioni di cambio eventualmente emerse negli esercizi successivi sarebbero state fiscalmente irrilevanti, in quanto relative ad elementi del patrimonio già iscritti al termine di ciascun esercizio precedente, così come non avrebbe potuto assumere rilevanza la fase di regolamento finanziario delle attività/passività iscritte in esercizi precedenti, non essendo prevista, per definizione, la conversione in euro dei saldi incassati/pagati. In altri termini, in mancanza di una regola di recupero delle differenze di traduzione, si sarebbe pervenuti a tassare/dedurre incrementi patrimoniali stimati ma non effettivamente realizzati, perché derivanti dalla mera dinamica dei cambi, fino al termine di vita dell'impresa o della gestione contabile in valuta<sup>16 17</sup>.

chiusura della gestione in valuta. Prima di questo evento, poichè le attività/passività in valuta sono comunque reinvestite/utilizzate nella gestione corrente, per evitare salti di imposta è sufficiente prendere in considerazione il controvalore in euro dei costi/ricavi che derivano da tale reinvestimento e, quindi, attenersi al cambio della data di ciascuna operazione o al cambio medio.

Infine, non sfugge che le differenze di conversione di fine esercizio riferibili ad attività/passività iscritte per la prima volta nell'esercizio in contropartita dei costi/ricavi che le hanno generate e le differenze di conversione riferibili ad attività/passività iscritte al termine dell'esercizio precedente al cambio vigente a quel momento condividono la medesima natura: in entrambi i casi si tratta di componenti di natura valutativa. Conseguentemente, era difficile comprendere perché le prime dovessero concorrere alla formazione dell'imponibile e le seconde invece dovessero rimanervi escluse.

<sup>16</sup> Ad esempio, se nell'esercizio 1, in base al cambio medio, i ricavi di esercizio e i corrispondenti crediti fossero stati pari ad 80 mentre, con la valorizzazione al cambio di fine esercizio, si fossero attestati a 100, stando alla soluzione qui criticata, si sarebbe dovuto procedere ad assoggettare a tassazione la differenza di 20. Ora se alla fine dell'esercizio 2 la dinamica dei cambi si fosse invertita in modo tale da indurre a valutare il credito (o la valuta nel frattempo incassata) non più a 100 ma ad 80, la differenza di conversione di 20 non sarebbe stata deducibile, anche se iscritta nella riserva di traduzione, in quanto relativa ad elementi del patrimonio già esistente al termine dell'esercizio precedente e non ai costi/ricavi dell'esercizio 2. Questa asimmetria si poteva forse correggere solo in sede di fuoriuscita dal particolare regime delle gestioni in valuta, e cioè con la definitiva conversione dei saldi in euro.

<sup>17</sup> A ben vedere, il regime fiscale così delineato risultava assai lontano dai principi cardine della fiscalità delle operazioni in valuta che abbiamo prima ricordato. Chi non avesse istituito una gestione in valuta doveva attribuire una rilevanza ai costi/ricavi valorizzati al cambio puntuale /cambio medio ma non anche



Ma anche volendo prescindere da queste incongruenze sistematiche – che, per la verità, tratteggiano un regime di tassazione forse non proprio coerente con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) – le implicazioni di questo orientamento erano particolarmente gravose per gli operatori sul piano operativo.

L'asserita esigenza di assumere i costi/ricavi ai fini IRES al cambio di fine esercizio, quando invece questi componenti erano iscritti in bilancio al cambio puntuale/medio, avrebbe reso inevitabile il ricorso ad una complessa gestione dei valori civilistici e fiscali in doppio binario. In particolare, le imprese avrebbero dovuto effettuare due serie di rettifiche rispetto ai dati di bilancio. In una prima fase avrebbero dovuto operare le variazioni in aumento ed in diminuzione necessarie per riportare i costi/ricavi di bilancio alla loro valorizzazione secondo il cambio di fine esercizio. Si comprende che questo passaggio era assai impegnativo perché riguardava immancabilmente tutti i costi/ricavi d'esercizio e non solo alcune poste analiticamente individuate. In una seconda fase, avrebbero dovuto poi effettuare le variazioni in aumento ed in diminuzione conseguenti all'applicazione della disciplina ordinaria del TUIR ai costi/ricavi così rideterminati, tenendo memoria in via extracontabile della correlazione esistente tra le variazioni così operate con quelle effettuate per i medesimi costi/ricavi nella fase precedente<sup>18</sup>.

Né sarebbe stato possibile superare le difficoltà di gestione di questo doppio binario limitandosi ad effettuare variazioni in aumento/diminuzione corrispondenti all'ammontare della cd. riserva di traduzione, tenuto conto che questa riserva è una posta di quadratura contabile che – ripetiamo ancora – accoglie differenze di diversa natura. Ne consegue che non solo può accadere che la riserva di traduzione iscritta in un esercizio, per effetto dell'inversione di tendenza dei cambi, si riassorba – riducendosi nel *quantum* – o cambi segno; può anche verificarsi il caso che la stessa

agli utili/perdite rilevati sugli elementi monetari iscritti ma non ancora realizzati. Chi invece avesse optato o fosse stato tenuto ad adottare una gestione contabile in valuta, oltre a dover attribuire una rilevanza ai costi/ricavi al cambio puntuale/medio, era chiamato ad integrare questi componenti con ulteriori differenze cambi stimate a fine esercizio, senza peraltro la prospettiva di poterle poi recuperare in caso di fluttuazione dei cambi in senso contrario.

<sup>18</sup> La fase preliminare di adeguamento al cambio di fine esercizio, che comportava la rettifica in dichiarazione di tutti i costi/ricavi della gestione in valuta, in alcuni casi, era anche inessenziale ai fini della corretta determinazione dell'imponibile. Si pensi all'ipotesi di un costo contabilizzato al cambio medio di 100 nell'esercizio 1, che fosse tuttavia da imputare e dedurre fiscalmente nell'esercizio 2. Si ipotizzi altresì che il medesimo costo, al cambio corrente al termine dell'esercizio 1 fosse invece pari a 110. L'obbligo di valorizzare il costo al cambio di fine esercizio avrebbe dato luogo, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 1, in primo luogo ad una variazione in diminuzione di 10 per adeguarsi al cambio di fine esercizio e, in secondo luogo, ad una variazione in aumento per 110, trattandosi di un costo fuori competenza; ossia al medesimo risultato che si sarebbe avuto, a bene vedere, effettuando la variazione in aumento sul costo di 100 assunto per derivazione dal bilancio.

riserva di traduzione sia già di per sé la risultante di una somma algebrica di differenze di segno positivo e negativo con diversa valenza fiscale. Ad esempio, se il cambio euro/dollaro corrente al termine dell'esercizio 2 (es. 1,2) fosse più favorevole rispetto al cambio corrente al termine dell'esercizio 1 (es. 1,1), le differenze di conversione relative al patrimonio netto già esistente sarebbero positive; allo stesso tempo, però, le differenze di conversione relative alle poste di conto economico potrebbero invece avere segno negativo qualora il cambio puntuale o medio dell'esercizio 2 sia risultato eccedente (es. 1,4), rispetto a quello registratosi alla data di chiusura di tale esercizio (es. 1,2). La riserva di traduzione evidenziata nel bilancio dell'esercizio 2 sarebbe quindi la risultante della somma algebrica di queste due componenti di segno opposto<sup>19</sup>.

Tutti questi fattori si possono compendiare in un'unica considerazione: l'imposizione di un cambio da assumere ai soli fini fiscali, non espresso in bilancio, non trovava una salda giustificazione sul piano sistematico e dava luogo ad oneri amministrativi molto complessi per le imprese.

**2.4.** In questo contesto abbiamo sollecitato un intervento di natura semplificatoria che ribadisse la centralità dei criteri seguiti in bilancio nella conversione dei costi/ricavi delle gestioni contabili in valuta.

La modifica in commento si muove proprio in questo senso. La tecnica utilizzata dal legislatore è stata quella di sostituire i precedenti riferimenti ai cambi di fine esercizio con una esplicita affermazione della rilevanza dei cambi applicati in bilancio ai fini della conversione delle gestioni in valuta, secondo i corretti principi contabili di riferimento. Più precisamente, il nuovo comma 2, secondo e terzo periodo, stabiliscono che *“la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili ai saldi dei relativi conti”* (sottolineatura nostra).

<sup>19</sup> Senza contare che in effetti, la riserva di traduzione non poteva essere presa in considerazione in modo indistinto neanche nel suo primo esercizio di formazione. In termini più chiari, anche per la parte della riserva che costituisce la quadratura tra conto economico e stato patrimoniale non è possibile ragionare per saldi complessivi, e occorre comunque ricostruire qual è lo specifico regime dei costi e dei ricavi dell'esercizio ai fini del loro concorso alla formazione dell'imponibile (si pensi ad esempio a costi non inerenti, alle plusvalenze da rateizzare, ecc.).



Per la verità la nuova formulazione della norma, nel rinviare ai criteri di conversione adottati in bilancio, si presta anch'essa, in apparenza, ad un dubbio interpretativo. Come abbiamo visto, il cambio di conversione dei saldi delle gestioni in valuta, in base agli stessi principi contabili, non è univoco: per le voci del conto economico, ripetiamo, si applica il cambio puntuale o il cambio medio mentre per le voci di natura patrimoniale si utilizza il cambio di fine esercizio. Il dubbio, allora, potrebbe nascere dal fatto che la nuova disciplina, testualmente, non specifica se si debba fare riferimento al cambio di conversione delle poste di natura patrimoniale ovvero a quello adottato per le voci di conto economico.

Tuttavia, la ricostruzione più corretta è senz'altro quest'ultima, e cioè quella che associa le nuove previsioni al criterio di conversione delle componenti di conto economico e non ai cambi utilizzati per le voci di stato patrimoniale.

In tal senso depone innanzitutto una motivazione di ordine logico. Se la conversione dei costi/ricavi, ai fini fiscali, fosse ancora imperniata sul cambio di bilancio delle poste di natura patrimoniale – ossia sul cambio di fine esercizio – nulla sarebbe cambiato rispetto al passato e, quindi, l'intento semplificatorio cui si ispira l'intervento normativo in commento risulterebbe sostanzialmente posto nel nulla<sup>20</sup>.

Il fatto che questa sia l'unica interpretazione possibile trova poi una conferma indiretta in una ulteriore disposizione introdotta dal d.l. n. 193 del 2016. Il legislatore, nel riformulare l'art.110 comma 2, secondo e terzo periodo, si è anche preoccupato di regolamentare il passaggio alla nuova disciplina per quelle imprese che in passato abbiano ritenuto di aderire alla tesi di dover assumere ai fini IRES i costi/ricavi delle gestioni in valuta al cambio di fine esercizio, attribuendo perciò rilevanza ad una quota della riserva di traduzione. Al riguardo il comma 4 dell'art. 7 *quater* dispone che *“L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, è riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”*. Da questa previsione, di natura chiaramente transitoria, si desume che in futuro e, cioè, alla luce della nuova versione dell'art. 110 comma 2 non sarà comunque più possibile far concorrere neanche in parte la riserva di traduzione alla formazione dell'imponibile IRES, e ciò porta evidentemente ad escludere anche l'eventualità che si possa continuare a far

<sup>20</sup> Questo intento trapela anche dalla stessa rubrica dell'art. 7 *quater* che è intitolata, per l'appunto: *“disposizioni in materia di semplificazione fiscale”*.

riferimento al cambio di chiusura dell'esercizio, e cioè al cambio delle voci di stato patrimoniale.

In definitiva, la nuova disciplina dell'art. 110, comma 2, così come risultante dalla modifica in commento, conferma che ai fini fiscali i costi/ricavi delle gestioni contabili in valuta concorrono alla formazione dell'imponibile nell'ammontare che risulta dai cambi utilizzati in bilancio, ossia per derivazione. In particolare, per quanto già esposto, e cioè in considerazione dei criteri di rappresentazione contemplati tanto dai principi nazionali che dai principi contabili internazionali, si dovrà tener conto del cambio puntuale dell'operazione o del cambio medio di periodo.

La nuova disciplina, così come è stata coniata dal legislatore, è certamente innovativa rispetto al passato, tanto che è prevista una sua decorrenza a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Ciononostante, la clausola di salvaguardia già ricordata nel paragrafo introduttivo – che fa salvi i comportamenti tenuti in passato in modo conforme ai nuovi criteri – non solo ne consente un'applicazione in via anticipata, ma, sotto il profilo sostanziale, conferisce alle modifiche in commento una valenza retroattiva, confermando cioè che anche la formulazione previgente poteva prestarsi ad una lettura identica a quella risultante dalla riscrittura del testo normativo.

Giova altresì precisare che, per quanto il testo dell'art. 110, comma 2, del TUIR anche nella sua nuova versione continui, come in passato, a far riferimento solo alle stabili organizzazioni con contabilità in valuta e alla contabilità plurimonetaria, non vi è dubbio, alla luce di quanto fin qui osservato, che anche l'ipotesi di adozione di una moneta funzionale diversa dall'euro, tipica delle imprese IAS *adopter*, è certamente riconducibile all'ambito applicativo dei novellati periodi di tale art. 110, comma 2, del TUIR, così come del resto la stessa Agenzia delle entrate aveva ritenuto nella risposta (non pubblicata) all'interpello in materia, di cui si è già riferito. Anche nel caso di conversione dalla moneta funzionale all'euro, quindi, si dovrà fare riferimento, per derivazione, ai cambi di bilancio dei costi e dei ricavi.

**2.5.** Per completezza, qualche ulteriore considerazione va dedicata al regime transitorio dell'art. 7 *quater*, comma 4 prima richiamato, che regola il transito dall'eventuale assunzione, in passato, del cambio fiscale di fine esercizio anche per i componenti reddituali al recepimento dei cambi di bilancio.

Il primo dato da segnalare è che, ai sensi del comma 4, il recupero della quota parte della riserva di traduzione che sia stata in precedenza dedotta/tassata va avviato a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, ossia con la stessa decorrenza prevista per le modifiche all'art. 110, comma 2, TUIR. Ciò vuol dire che, anche qualora l'impresa decida di avvalersi dei nuovi criteri fissati dall'art. 110, comma 2, del TUIR in via anticipata rispetto alla loro formale decorrenza, e cioè già dall'esercizio 2016 – così come consentito dalla clausola di salvaguardia contenuta nel comma 3 – rimane fermo che il regime transitorio in parola si renderà comunque operante dal 2017 e non prima.

Il secondo aspetto che merita di essere evidenziato è che, sebbene il citato comma 4 si riferisca testualmente al recupero dell'“*importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016*” che abbia concorso alla formazione dell'imponibile, sembra corretto ritenere che il recupero in questione debba riguardare *tout court* le differenze di conversione relative alle poste del conto economico dedotte o tassate per effetto dell'adozione del cambio di fine esercizio. Come già messo in rilievo, infatti, la riserva di traduzione iscritta in bilancio è una posta di quadratura di entità variabile in ciascun esercizio, in quanto è la risultante di differenze di varia natura – alcune riferibili alla quadratura del conto economico con lo stato patrimoniale ed altre al patrimonio preesistente – che possono avere segno diverso, sia nello stesso esercizio che da un esercizio ad un altro, in funzione della fluttuazione dei cambi. Per questo motivo, l'ipotesi di assegnare alla consistenza della riserva di traduzione iscritta al termine dell'esercizio 2016 un ruolo determinante ai fini del riassorbimento delle differenze tassate o dedotte in passato, potrebbe condurre ad effetti distorsivi <sup>21</sup>. Questo aspetto, per la sua delicatezza, meriterebbe comunque un chiarimento da parte degli organi competenti.

Infine, va messo in luce che l'art. 7 *quater*, comma 4, prevede il recupero *ex post* (e cioè la tassazione o la deduzione) dei componenti dedotti/tassati in passato con il criterio del cambio di fine esercizio, a suo tempo imputati alla riserva di traduzione, senza stabilire un *dies a quo*. Ne consegue che, in linea di principio, occorre ricostruire

<sup>21</sup> Ad esempio, si ipotizzi che, nell'esercizio 1, la riserva di traduzione sia positiva (10) e che sia stata interamente tassata in quanto relativa alla divergenza tra cambio medio e cambio di fine esercizio del conto economico. Nell'esercizio 2 il cambio medio e il cambio di fine esercizio coincidono ma sono entrambi inferiori a quelli dell'esercizio 1, sicché la riserva di traduzione si riduce, in ipotesi, da 10 a 4, senza però alcuna deduzione, trattandosi di una differenza da conversione del patrimonio preesistente. E' logico che, se si ipotizza di recuperare solo 4, ossia l'importo che, per avventura, trova corrispondenza nella riserva di traduzione, l'importo di 6 finirebbe per subire una tassazione a titolo definitivo, senza alcuna particolare giustificazione.

a ritroso le differenze di conversione eventualmente tassate/dedotte nei periodi di imposta precedenti fin dall'avvio della gestione contabile in valuta. Pertanto, in alcuni casi, l'individuazione in via retrospettiva delle differenze da assoggettare al regime transitorio di deduzione/tassazione in cinque esercizi, a partire dal 2017, può in effetti risultare non agevole né immediata.

Il Direttore Generale

**Micossi**